

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 OTTOBRE 2012, N. 40866: per il sequestro preventivo di manufatti realizzati abusivamente sia in zona vincolata paesaggisticamente sia in zona non vincolata è necessario un accertamento in concreto che l'uso dell'immobile, determini un aggravamento delle conseguenze del reato.

«In ordine alla sequestrabilità di manufatti realizzati abusivamente in zona non vincolata paesaggisticamente, ..., il pericolo, attinente alla libera disponibilità del bene .. deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. In tal senso si sono pronunciate espressamente queste Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 14.12.1994 - Adelio), sottolineando che, ancorché manchi per le misure cautelari reali una previsione esplicita di concretezza come quella codificata per le misure sulla libertà personale alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., quale misura anch'essa limitativa di libertà costituzionalmente garantite, che il pericolo debba essere contrassegnato dalla effettività e dalla concretezza. Pertanto, spetta al giudice di merito con adeguata motivazione compiere una attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare.»... «Anche la giurisprudenza successiva, nettamente prevalente, ha costantemente ribadito che il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un'opera ultimata, se la libera disponibilità di essa possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici di consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare, nonché della domanda di strutture e di opere collettive (cfr. Cass. pen. sez. 3 n.6599 del 24.11.2011 ed in precedenza Cass. sez. 3 n.19761 del 25.2.2003; sez. 4 n.15821 del 31.1.2007; Sez. 3 n.4745 del 12.12.2007; sez. 2 n.17170 del 23.4.2010). »

«I principi debbono essere affermati anche in relazione ad opere realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, rientrando ... nella finalità del sequestro preventivo, ai sensi dell'art.321 c.p.p., che il pericolo debba essere effettivo e concreto. È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte, soprattutto nel passato, non è stata univoca sul punto, essendosi ritenuto che in tema di reati contro il paesaggio e le bellezze naturali, la sussistenza del protrarsi della lesione determinata dall'uso della cosa con la quale venne commessa la violazione legittima l'adozione del sequestro preventivo della stessa, atteso che tale uso si mostra idoneo a deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo (cfr. Cass. sez. 3 n. 32247 del 12.6.2003). Tale impostazione è stata ormai superata dalla giurisprudenza più recente, cui il Collegio ritiene di aderire, che considera, comunque, necessario un accertamento in concreto che l'uso dell'immobile, abusivamente realizzato in zona vincolata, determini un aggravamento delle conseguenze del reato;

senza quindi che possa esserci una sorta di “automatismo” tra detto uso e la alterazione dell’ecosistema tutelato dal vincolo. Non c’è dubbio che anche l’uso dell’immobile, realizzato in violazione di vincoli, si palesa idoneo ad aggravare le conseguenze dannose prodotte dall’opera abusiva sull’ecosistema protetto da vincolo paesaggistico o di altra natura e giustifica l’applicazione della misura cautelare diretta ad impedire la protrazione e l’aggravamento delle conseguenze dannose del reato ed è altresì indubitabile che la valutazione sul punto ha ad oggetto l’incidenza negativa della condotta su un più delicato equilibrio rispetto a quello riguardante genericamente il carico urbanistico sul territorio, sicché la esclusione della idoneità dell’uso della cosa a deteriorare ulteriormente l’ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto di un esame particolarmente approfondito. »



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ALR

Camera di Consiglio
del 20.9.2012

Composta da

Dott. Claudia Squassoni	Presidente
Dott. Renato Grillo	Consigliere
Dott. Silvio Amoresano	Consigliere rel.
Dott. Luigi Marini	Consigliere
Dott. Elisabetta Rosi	Consigliere

Sentenza

N. *1727*

Registro Generale
N.9345/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1) Salati Iannitti Evelina nata il 13.7.1959

avverso l'ordinanza del 27.12.2011
del Tribunale di Salerno

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr. Nicola Lettieri, che ha
chiesto rigettarsi il ricorso



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27.12.2011 il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Salati Iannitti Evelina avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 22.11.2011 dal GIP del Tribunale di Salerno, di una veranda (chiusa con muretti in laterizi e con infissi in alluminio e vetro) di circa mq.44, ipotizzandosi a carico dell'indagata i reati di cui agli artt.44 lett.c) DPR 380/01 e 181 D.L.vo 42/2004.

Premetteva il Tribunale che in ordine alla sequestrabilità di manufatti ultimati, realizzati in zona non vincolata, era auspicabile un nuovo intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, in quanto l'orientamento espresso dalle medesime sezioni unite con la sentenza n.12878/03 risultava contrastato, in particolare, dalle sentenze della terza sezione n.3885/11 e n.15614/11.

In relazione, invece, a manufatti realizzati in zona paesaggisticamente vincolate, come nel caso di specie (il manufatto abusivo è sito nella cinta muraria dell'antica Paestum), riteneva il Tribunale che andasse condiviso l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza n.32247/2003). Deve essere, invero, sempre impedito l'uso di manufatti abusivi, mediante il sequestro preventivo, ad evitare che l'uso degli stessi danneggi l'ecosistema protetto dal vincolo. Non condivisibile era pertanto l'orientamento espresso di recente dalle sentenze n.40486/10 e n.44990/10, secondo cui, per il sequestro di un manufatto, ultimato ed abitato, anche se realizzato in zona paesaggisticamente vincolata, è sempre necessario accertare in concreto che anche il solo uso del bene sia idoneo ad alterare l'ecosistema.

Sussisteva pertanto secondo il Tribunale, anche in presenza di un'opera ultimata ed in uso, il periculum in mora in relazione al reato di cui all'art.181 D.L.vo 42/04 in quanto la protrazione dell'uso della veranda (per scopi imprenditoriale come bar) alterava sia l'ecosistema della zona sia, a maggior ragione, il più delicato equilibrio archeologico del sito.

2. Ricorre per cassazione Salati Iannitti Evelina, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all'art.321 c.p.p.

Dopo aver rilevato che il sequestro riguarda un locale, con destinazione bar ristorante, già funzionante, assume che il contrasto giurisprudenziale, evidenziato dallo stesso Tribunale, imporrebbe un nuovo intervento delle Sezioni Unite.

E' comunque condivisibile l'orientamento, secondo cui in sede cautelare, per la sequestrabilità di un'opera già ultimata, va valutato l'aggravamento del carico urbanistico, dal momento che il diverso orientamento finisce per considerare come potenziale attentato all'ecosistema qualsiasi intervento, anche a prescindere dalla lesività all'ecosistema medesimo.

Il provvedimento impugnato difetta pertanto del requisito del periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. In ordine alla sequestrabilità di manufatti realizzati abusivamente in zona non vincolata paesaggisticamente, come è stato riaffermato anche di recente, " Il pericolo, attinente alla libera disponibilità del bene.. deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. In tal senso si sono pronunciate espressamente queste Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 14.12.1994 - Adelio), sottolineando che, ancorché manchi per le misure cautelari reali una previsione esplicita di



concretezza come quella codificata per le misure sulla libertà personale alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., quale misura anch'essa limitativa di libertà costituzionalmente garantite, che il pericolo debba essere contrassegnato dalla effettività e dalla concretezza. Pertanto, spetta al giudice di merito con adeguata motivazione compiere una attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del c.d. carico urbanistico va deliberata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo" (Cass.Sez.Un.n.12878 del 2003). Anche la giurisprudenza successiva, nettamente prevalente, ha costantemente ribadito che il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un'opera ultimata, se la libera disponibilità di essa possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico", il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici di consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare, nonché della domanda di strutture e di opere collettive (cfr. Cass.pen.sez.3 n.6599 del 24.11.2011 ed in precedenza Cass.sez.3 n.19761 del 25.2.2003; sez.4 n.15821 del 31.1.2007; Sez.3 n.4745 del 12.12.2007; sez.2 n.17170 del 23.4.2010).

3. Tali principi debbono essere affermati anche in relazione ad opere realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, rientrando, come si è visto, nella finalità del sequestro preventivo, ai sensi dell'art.321 c.p.p., che il pericolo debba essere effettivo e concreto.

E' pur vero che la giurisprudenza di questa Corte, soprattutto nel passato, non è stata univoca sul punto, essendosi ritenuto che in tema di reati contro il paesaggio e le bellezze naturali, la sussistenza del protrarsi della lesione determinata dall'uso della cosa con la quale venne commessa la violazione legittima l'adozione del sequestro preventivo della stessa, atteso che tale uso si mostra idoneo a deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo (cfr. Cass.sez.3 n.32247 del 12.6.2003).

Tale impostazione è stata ormai superata dalla giurisprudenza più recente, cui il Collegio ritiene di aderire, che considera, comunque, necessario un accertamento in concreto che l'uso dell'immobile, abusivamente realizzato in zona vincolata, determini un aggravamento delle conseguenze del reato; senza quindi che possa esserci una sorta di "automatismo" tra detto uso e la alterazione dell'ecosistema tutelato dal vincolo.

Non c'è dubbio che "anche l'uso dell'immobile, realizzato in violazione di vincoli, si palesa idoneo ad aggravare le conseguenze dannose prodotte dall'opera abusiva sull'ecosistema protetto da vincolo paesaggistico o di altra natura e giustifica l'applicazione della misura cautelare diretta ad impedire la protrazione e l'aggravamento delle conseguenze dannose del reato" ed è altresì indubitabile che "la valutazione sul punto ha ad oggetto l'incidenza negativa della condotta su un più delicato equilibrio rispetto a quello riguardante genericamente il carico urbanistico sul territorio, sicchè la esclusione della idoneità dell'uso della cosa a



deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto di un esame particolarmente approfondito". L'ulteriore lesione del bene protetto deve, però, essere esclusa "...ove si accerti la assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendosi conto della natura di quest'ultima e della situazione preesistente alla realizzazione dell'opera" (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.40486 del 27.10.2010).

Una tale valutazione, che compete al Giudice di merito, ha ommesso il Tribunale, che si è limitato, come si è visto, a ritenere, in via astratta, che debba essere sempre e comunque impedito l'uso dei manufatti, realizzati in zona vincolata, perchè idoneo ad alterare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo.

4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, che si atterrà ai principi di diritto ed ai rilievi sopra evidenziati.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, limitatamente alle esigenze cautelari.

Così deciso in Roma il 20.9.2012
Il Consigliere est.

Il Presidente

